

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXX. SEDUTA

MARTEDI 24 OTTOBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Commissione giudicatrice del concorso per il piano regolatore di Mondello, del Parco della Favorita e del Monte pellegrino (Sostituzione di componenti)	Pag. 5279
Congedo	5279
Disegno di legge: «Espropriazione per pubblica utilità dell'area del costruendo palazzo della Regione» (439) (Rinvio del seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5280, 5284
NAPOLI	5280, 5283
Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5280, 5281, 5283, 5286, 5289 5292, 5294, 5295
NAPOLI	5280, 5284, 5285, 5295
NICASTRO	5280, 5281, 5283, 5285, 5291, 5293, 5294
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5280, 5284, 5285, 5287, 5291, 5293
CASTORINA, relatore di maggioranza	5281, 5286
BIANCO	5283, 5284, 5288, 5289, 5292, 5294
CRISTALDI, relatore di minoranza	5284, 5287 5290, 5293
POTENZA	5286, 5288, 5292
MONTALBANO, relatore di minoranza	5294, 5295
RESTIVO, Presidente della Regione	5295
(Votazione nominale)	5294
(Risultato della votazione)	5295
Interrogazione (Annunzio)	5279

La seduta è aperta alle ore 16,10.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

GENTILE, segretario:

« All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per conoscere le ragioni per cui il passaggio a livello, che si trova a circa un chilometro e mezzo sulla normale che dalla stazione di Salemi va a Gallitello-Alcamo-Palermo (strada ferrata), da circa due mesi rimane chiuso, causando un inconveniente gravissimo poiché impedisce il transito dei veicoli per il trasporto dei fertilizzanti di urgente impiego. » (1163) (*L'interrogante chiede lo svolgimento d'urgenza*)

ADAMO DOMENICO.

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta al suo turno.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo ha chiesto congedo per giorni tre, dal 23 al 25 ottobre. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Sostituzione di componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il piano regolatore di Mondello, del Parco della Favorita e del Monte Pellegrino.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea di aver nominato, quali componenti della Com-

missione giudicatrice del concorso per il piano regolatore di Mondello, del Parco della Favorita e del Monte Pellegrino, gli onorevoli Napoli e Castrogiovanni in sostituzione degli onorevoli Colojanni Luigi e Lanza di Scalea, dimissionari.

Rinvio del seguito della discussione del disegni di legge: «Espropriazione per pubblica utilità dell'area del costruendo Palazzo della Regione» (439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Espropriazione per pubblica utilità dell'area del costruendo Palazzo della Regione».

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Propongo di rinviare il seguito della discussione al primo lunedì utile, poichè il disegno di legge non è stato ancora esaminato dalla Commissione per la finanza, alla quale chiedo che sia trasmesso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato al primo lunedì utile. Il disegno di legge sarà, intanto, trasmesso alla Commissione per la finanza e il patrimonio.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge «Riforma agraria in Sicilia».

Proseguo nella lettura degli articoli:

Art. 16.

Vigilanza.

«Sull'osservanza di quanto disposto dallo articolo precedente vigilano gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali rilasciano, a richiesta degli interessati, copia del verbale di verifica da cui risulti l'adempimento degli obblighi previsti dal presente titolo.

Tale copia, qualora sia presentata alle commissioni di cui al D.L.P. 24 agosto 1948, n. 21, e successive modificazioni e aggiunte,

entro sei mesi dalla data della verifica, equivalette al parere dell'Ispettore agrario».

Gli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 16 il seguente

Art. 16.

Vigilanza.

«Sull'osservanza di quanto disposto dagli art. 14 e 15 vigilano gli ispettorati provinciali dell'agricoltura che procederanno ad operazione di verifica, dando comunicazione dei relativi verbali al comitato provinciale ed ai comitati comunali.

L'azione di vigilanza sull'attuazione delle norme contenute nel presente titolo è esercitata altresì dai comitati comunali che, in caso di inadempienza, provvedono a denunciarla all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.»

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Credo che questo emendamento Franchina ed altri differisca dal testo della Commissione soltanto perchè vengono previsti i comitati comunali, i quali, d'altronde, sono ormai sorpassati.

PRESIDENTE. Anche la dizione è differente.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Noi abbiamo chiarito ripetute volte che intendiamo sostituire la dizione: «comitati comunali» in tutti gli emendamenti in cui essa è contenuta, con l'altra: «Commissioni comunali». Inoltre, nel nostro emendamento si propone che i verbali siano comunicati ai comitati provinciali. Noi insistiamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ha facoltà di parlare il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il titolo secondo del disegno di legge si compendia in questo articolo ove viene

stabilito un controllo, al fine di accertare se i proprietari ottemperano alle disposizioni contenute nel titolo stesso e per far sì che nelle aziende si stabilisca quella tranquillità che è necessaria per poter predisporre le colture. In agricoltura — l'ho detto diverse volte — non è possibile provvedere neppure all'acquisto dei concimi chimici e predisporre la coltura di rinnovo, se non si è sicuri del domani. Questo accertamento di buona conduzione e di buona coltivazione equivarrà a un certificato di buona condotta, che metterà il proprietario al riparo da qualsiasi novità che possa sorgere in conseguenza di richieste di terre incolte. E' indubbio che le disposizioni sulle terre incolte hanno la loro utilità e la loro ragione d'essere; ma, quando le aziende ottemperano in pieno a quelle che sono le norme di buona coltivazione, bisogna far sì che possano avere quella tranquillità necessaria per una maggiore efficienza. Non ho da aggiungere altro. Devo precisare che il Governo è favorevole al testo della Commissione e non può accettare l'emendamento Franchina, Nicastro ed altri.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CASTORINA, relatore di maggioranza. La Commissione insiste nel proprio testo.

NICASTRO. Signor Presidente, in Aula sono presenti soltanto dodici deputati. Chiedo che si sospenda la seduta.

(*La richiesta è appoggiata*)

(*La seduta sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,20.*)

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora procedere alla votazione dell'emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 16.

NICASTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevoli colleghi, debbo dichiarare che noi insistiamo sull'emendamento proposto. Le dichiarazioni dell'Assessore...

MONTALBANO, relatore di minoranza. Riassuma in breve l'emendamento.

NICASTRO. Lo sto facendo. Dicevo che le dichiarazioni dell'Assessore non spostano la questione.

Noi chiediamo che la vigilanza sia allargata, perchè non è sufficiente il semplice accertamento, da parte dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del modo in cui è condotto il fondo; ma occorre darne conoscenza ai comitati provinciali e comunali che possono integrare in modo più ampio la vigilanza. Non c'è dubbio che approvando il testo della commissione la questione rimarrebbe rinchiusa tra le pareti di un ufficio burocratico dove i contadini non possono essere presenti; ora, i più diretti interessati affinchè la legge venga rispettata sono i contadini che sono presenti nelle commissioni provinciali e comunale. Per questo insisto. D'altra parte non turba l'articolo proposto dal Governo il fatto che la vigilanza sia estesa. Il rifiuto del Governo e della Commissione significa che non si vuole far rispettare quanto disposto nello articolo in esame e si vuole rinchiudere la questione fra le pareti di un ufficio burocratico.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 16, presentato dagli onorevoli Franchina ed altri.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 16, che rileggo:

Art. 16.

Vigilanza.

« Sull'osservanza di quanto disposto dallo articolo precedente vigilano gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali rilasciano, a richiesta degli interessati, copia del verbale di verifica da cui risulta l'adempimento degli obblighi previsti dal presente titolo.

Tale copia, qualora sia presentata alle commissioni di cui al decreto legislativo presidenziale 24 agosto 1948, n. 21, e successive modificazioni ed aggiunte, entro centottanta giorni dalla data della verifica, equivale al parere dell'Ispettore agrario ».

(*E' approvato*)

Art. 17.

Sanzioni.

« In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14, l'Ispettore provinciale della agricoltura, sentito il Comitato provinciale, determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare.

Contro il provvedimento dell'Ispettore provinciale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Gli inadempienti sono soggetti ad una penale pari al doppio dell'importo delle giornate stabilite in conformità dei comma precedenti.

L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 per caso fortuito o di forza maggiore esime dalle sanzioni di cui al comma precedente.

I proventi delle penali sono versati al Comune nel cui territorio ricade l'azienda inadempiente e sono dal Comune utilizzate per opere pubbliche di interesse agricolo. »

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sostituire al primo comma dell'articolo 17 il seguente:

« In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 il Comitato provinciale dell'agricoltura determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare. »

sostituire al secondo comma dell'articolo 17 il seguente:

« Avverso il provvedimento del Comitato provinciale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso all'Assessore all'agricoltura e foreste. »

— dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

sopprimere il quarto comma dell'articolo 17;

aggiungere alla fine dell'articolo 17 i seguenti comma:

« Indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto nei comma precedenti, il verbale di inosservanza viene comunicato alla Commissione per le terre incolte competente per territorio e, pubblicato nell'albo pretorio dei comuni nei quali ricade il fondo.

Detto verbale di inosservanza equivale al parere dell'Ispettorato agrario provinciale ai fini delle decisioni delle commissioni di cui al D.L.P. 24 agosto 1948, n. 21, e successive modifiche ».

— dall'onorevole Monastero:

sostituire al primo comma dell'articolo 17 il seguente:

« In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14, il Comitato provinciale dell'agricoltura determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare. »

sostituire al secondo comma dell'articolo 17 il seguente:

« Avverso il provvedimento del Comitato provinciale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso all'Assessore dell'agricoltura e delle foreste. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 17 il seguente:

Art. 17.

Sanzioni.

« In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 il Comitato provinciale determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare.

Avverso il provvedimento del Comitato provinciale è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso al Comitato regionale la cui decisione è definitiva.

Gli inadempienti sono soggetti ad un'amenda pari al doppio dell'importo delle giornate stabilite in conformità dei comma precedenti.

I proventi delle amende sono versati al Comune nel cui territorio ricade l'azienda inadempiente, e sono dal Comune utilizzati per opere pubbliche di interesse agricolo. »

NICASTRO. L'onorevole Monastero e lo onorevole Alessi, che hanno presentato degli emendamenti, sono assenti.

POTENZA. Quanto meno, non dovrebbero far più predicozzi, questi signori che sono sistematicamente assenti!

PRESIDENTE. Loro sanno che io non ho mezzi per costringere i deputati a venire in Aula. E' aperta la discussione sull'articolo 17.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Mancano gli onorevoli Monastero e Alessi. Che ce ne sia almeno uno!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ma è presente il nostro senso di responsabilità e la necessità di procedere avanti e bene.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Monastero non sia presente perché impegnato — mi pare di averlo letto sui giornali — in un Congresso dei consorzi agrari.

POTENZA. Ma qui si tratta della voce delle A.C.L.I. e dei coltivatori diretti, che vogliono dire qualche cosa, che hanno i loro rappresentanti nell'onorevole Alessi, le une, e nell'onorevole Monastero, gli altri. Il fatto che siano assenti è molto grave per la forma democratica di discussione su questa riforma agraria.

BIANCO. Nominiamo un difensore d'ufficio!

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono sempre essere discussi perchè, secondo il regolamento, non si intendono ritirati quando il presentatore è assente.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Io parlerò sui nostri emendamenti. L'articolo 17 prevede le sanzioni a carico di coloro i quali evadono all'obbligo di buona conduzione. In esso è detto che l'Ispettore provinciale, dell'agricoltura, sentito il Comitato provinciale, determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare. Successivamente si stabilisce che la penale sarà pari al doppio dell'importo delle giornate lavorative. Noi saremmo d'accordo col testo della Commissione

fino al terzo comma, ma siamo contrari al quarto comma che, peraltro, non era previsto nel testo governativo. Devo far notare che anche l'emendamento Napoli-Castrogiovanni propone la soppressione di questo comma. Secondo me, tale comma non è necessario perchè relativamente alle sanzioni e al loro pagamento c'è tutta una legislazione già vigente. D'altro canto non dobbiamo mettere una norma che può costituire una scappatoia per non pagare la penale. Abbiamo poi proposto dei comma aggiuntivi i quali prevedono che sia data conoscenza della evasione agli obblighi stabiliti nei primi comma alla Commissione per l'assegnazione delle terre incolte. Questo è un punto su cui insistiamo.

NAPOLI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Anche a nome degli altri firmatari rinuncio al mio emendamento relativamente al primo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, prego il Governo di manifestare il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo non è favorevole né allo emendamento Alessi né all'emendamento Monastero, in quanto nutre la massima fiducia negli ispettori provinciali e non ritiene che questo compito debba essere affidato ai Comitati provinciali.

Il Governo è, poi, favorevole all'emendamento soppressivo del quarto comma proposto dagli onorevoli Franchina ed altri, anche perchè tale comma è pleonastico. In complesso, il Governo è favorevole al primo comma; propone che venga posto in votazione il secondo comma nel testo del Governo, sostituendo alla parola: « Contro », l'altra: « Avverso »; è favorevole al terzo comma; è favorevole alla soppressione del quarto comma; è favorevole al quinto comma.

NICASTRO. Esatto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

BIANCO. La Commissione concorda con le dichiarazioni del Governo anche per quanto riguarda la soppressione del quarto comma in considerazione che le norme generali di

diritto danno la facoltà, in caso di forza maggiore, di far valere le proprie ragioni.

PRESIDENTE Pongo ai voti l'emendamento Alessi, sostitutivo del primo comma, che è identico a quello dell'onorevole Monastero.

(*Non è approvato*)

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 17.

(*E' approvato*)

Insiste, onorevole Napoli, nel secondo comma del suo emendamento?

NAPOLI. Rinuncio, anche a nome degli altri firmatari, al secondo comma del mio emendamento, tranne che per il termine di: « trenta giorni », per il quale insisto.

MILAZZO. Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Accetto il termine di trenta giorni.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, consistente nel sostituire il secondo comma del testo della Commissione con il secondo comma del testo del Governo, con le modifiche proposte dallo stesso Assessore e dall'onorevole Napoli. Il comma risulta, quindi, così formulato:

« Avverso il provvedimento dell'Ispettore provinciale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso all'Ispettore regionale, la cui decisione è definitiva ».

(*E' approvato*)

Resta superato l'emendamento Alessi sostitutivo del secondo comma che è identico a quello dell'onorevole Monastero.

L'emendamento Napoli ed altri, relativamente al terzo comma ed al quarto, è superato perché in contrasto con precedenti votazioni.

Pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 17.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma, presentato dagli onorevoli Franchina ed altri.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti il quinto comma dell'articolo 17.

(*E' approvato*)

Si passa ai comma aggiuntivi Franchina ed altri.

BIANCO. Chiedo di parlare per mozione di ordine

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Credo che la discussione su questi comma aggiuntivi non si possa fare perché la materia riguarda i contratti agrari.

CRISTALDI, relatore di minoranza. No.

NICASTRO. Ella è in errore.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Si parla di scadenza.

BIANCO. Si parla di scadenza di contratti.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Stiamo discutendo sui comma aggiuntivi all'articolo 17 che non hanno niente a che fare con i patti agrari.

POTENZA. Si parla di commi aggiuntivi all'articolo 17.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la legge sulla concessione delle terre incolte o mal coltivate non sia stata abrogata, ma anzi viene da noi avvalorata in quanto rispondente ad un'insopprimibile esigenza di carattere produttivistico, economico e sociale.

In passato la mancanza di un ordinamento culturale e di un controllo ha fatto sorgere, attraverso quelli che sono stati i diritti delle parti affermati in una maniera autonoma, una certa confusione e anche un certo senso di conflitto sociale. Ora, fortunatamente, per venendosi a questa forma di ordinamento culturale, per cui ogni proprietà è soggetta allo obbligo di razionali sistemi di coltivazione e al controllo sull'adempimento di questo obbligo, mi pare che l'applicazione di questa legge sulla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate diventi la cosa più semplice di questo mondo, purchè si voglia

applicare la legge e non si voglia fare ostruzionismo.

Una volta che sono stati stabiliti gli organi tecnici competenti (l'Ispettorato agrario e il Comitato provinciale), una volta stabilite le norme di circolazione, i controlli per l'adempimento degli obblighi di coltivazione, se le direttive non sono adempiute, se praticamente non vengono messe in atto le norme di una buona coltivazione, automaticamente si entra nell'applicazione della legge sulla concessione delle terre incolte od insufficientemente coltivate, per il fatto stesso che non sono stati adempiuti gli obblighi nascenti dall'ordinamento stabilito dalle competenti autorità e dai competenti organi.

Quindi mi pare che l'emendamento soddisfi una esigenza insopprimibile.

L'organo di controllo, una volta accertata l'inadempienza, ne dà notizia agli organi tecnici, che, come tali, sono avulsi da passioni di parte, anzi trasmette loro il documento con il quale si può provare nella maniera più certa che i proprietari di quelle terre sono stati inadempienti agli obblighi di coltivazione. Pertanto la concessione di terre dovrà avvenire nella maniera più semplice, per quella valorizzazione economica e per quei fini produttivistici che la legge dello Stato, fatta nostra e da noi modificata, attribuisce alla coltivazione della terra; avverrà anche nella maniera più esplicita e più rispondente ai fini sociali, senza, cioè, tutte quelle forme di conflitto, che fino ad oggi hanno reso difficile il raggiungimento dei fini della legge stessa.

Per questo motivo sono convinto che l'attuale emendamento nulla toglie e nulla aggiunge alla legislazione attuale, perché bisogna convincersi che, anche se noi non lo diciessimo, sarebbe necessario farlo. Nulla vieta che le cooperative facciano la domanda per l'assegnazione di queste terre in considerazione della inadempienza agli obblighi di coltivazione; la trasmissione dei documenti attestanti la mancata coltivazione non fa nascere il diritto delle cooperative, ma fa sì che possa essere reso più facile il funzionamento delle commissioni e più immediata l'applicazione onesta della legge in atto vigente.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Noi non ci decidiamo a fare un passo avanti veramente riformatore e voglia-

mo restare agganciati al passato. Se noi approvassimo questo emendamento annulleremo gli effetti del precedente titolo da noi approvato, secondo il quale viene espropriata, salvo centocinquanta ettari, la proprietà degli inadempienti agli obblighi stabiliti dal titolo stesso. Ad un certo momento è necessaria una disposizione drastica per sganciarsi dal passato. Pertanto mi pare che questa disposizione sia incompatibile con quella che abbiamo già approvato, e del resto quello che già abbiamo approvato è un passo molto più avanti di quello che con questo emendamento si vorrebbe fare.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Allora proponi che quello che hai votato per il titolo primo valga anche per il titolo secondo.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Insisto sul nostro emendamento. La riserva Napoli non è fondata, poichè l'articolo 11 da noi votato prevede una inadempienza relativa ai piani di trasformazione; ora ci occupiamo della buona conduzione, la quale è in rapporto all'assorbimento di mano d'opera, che deve essere secondo gli ordinamenti vigenti, proporzionale al fondo stesso. La tesi Napoli non risolve il problema a meno che non si voglia estendere quanto è stato stabilito nell'articolo 11 anche alla conduzione, facendo un articolo analogo. In questo senso saremmo d'accordo, purchè ciò fosse esplicitamente previsto.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. In occasione dell'illustrazione dello articolo 16 ho già precisato la mia opinione. L'attestato che si rilascia in seguito a verifica serve per dare un documento alle aziende che hanno rispettato le norme di buona conduzione e coltivazione: ciò è necessario ai fini di quella tranquillità, di cui ha bisogno ogni azienda per poter preparare e predisporre tutto quanto ha attinenza con la coltura di rinnovo e con tutto l'ordinamento culturale.

Quando si è detto che questo attestato può anche essere presentato alla Commissione per le terre incolte, lo si è fatto per semplificare

la procedura per la concessione delle terre incolte: infatti, nel caso che ci sia una richiesta di concessione, anziché ordinare un nuovo sopralluogo, la Commissione si può servire del certificato che attesta lo stato di coltura del fondo. Quindi, ferme restando tutte le disposizioni della legge per la concessione delle terre incolte e il funzionamento delle Commissioni per la loro assegnazione, questo attestato sarà richiesto e sarà fatto valere se e in quanto occorra. Pertanto non c'è motivo di accettare questo emendamento aggiuntivo all'articolo 17, perché è superfluo e complica la questione invece di semplificarla.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma l'ultimo comma dell'articolo 16...

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. L'ultimo comma dell'articolo 16 dice che il certificato potrà valere ai fini dei giudizi delle Commissioni delle terre incolte; quindi sarà richiesto, se ed in quanto vi sia questo giudizio; altrimenti non occorrerà.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

CASTORINA, relatore di maggioranza. La Commissione è d'accordo con l'Assessore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei comma aggiuntivi Franchina ed altri.

POTENZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. L'Assemblea si è trovata concorde per la soppressione del comma che aveva aggiunto la Commissione per escludere la sanzione ove l'inosservanza dipendesse la caso fortuito o da forza maggiore. Ma questo accordo è stato il risultato di una medesima conclusione a cui sono arrivati, partendo da due ordini diversi di considerazioni, due settori che sono in contrasto nell'impostazione generale di questa legge. Per parte nostra abbiamo sostenuto la soppressione di questo comma per evitare — come ha detto del resto, illustrando la nostra posizione, il collega Nicastro — che l'esplicita formulazione della inammissibilità delle sanzioni assumesse il significato di una esplicita volontà di eludere la legge. Questo per quanto ri-

guarda il comma su cui abbiamo precedentemente votato.

I comma aggiuntivi da noi proposti, in analogia a quanto è stato stabilito in articoli precedenti ma su un terreno diverso, prevedono l'applicabilità immediata, direi quasi automatica, a carico degli inadempienti, della legge di assegnazione di terre incolte e mal coltivate; quindi, rendono esplicito quello che nella migliore delle ipotesi è implicito in leggi precedenti e che potrebbe perciò non essere applicato. Né basta richiamarsi all'ultimo comma dell'articolo 16, poiché il certificato riguarda l'esecuzione delle opere. Mi pare quindi che, se vogliamo che le sanzioni siamo efficienti in questo campo, dobbiamo approvare i comma aggiuntivi da noi proposti. Per questo motivo il nostro gruppo voterà a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo Franchina ed altri.

(*Non è approvato*)

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo complesso. Lo rileggo:

Art. 17.

Sanzioni.

« In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 14, l'Ispettore provinciale della agricoltura, sentito il Comitato provinciale, determina il numero delle giornate lavorative che il conduttore avrebbe dovuto impiegare.

Avverso il provvedimento dell'Ispettore provinciale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso all'Ispettore regionale, la cui decisione è definitiva.

Gli inadempienti sono soggetti ad una penale pari al doppio dell'importo delle giornate stabilite in conformità dei comma precedenti.

I proventi delle penali sono versati al Comune nel cui territorio ricade l'azienda inadempiente e sono dal Comune utilizzati per opere pubbliche di interesse agricolo. »

(*E' approvato*)

Passiamo al seguente articolo 17 bis, proposto dall'onorevole Cristaldi:

Art. 17 bis.

« I comitati comunali dell'agricoltura provvederanno, nei territori di rispettiva competenza, a dare il motivato parere sui piani generali e particolari nonché sugli ordinamenti culturali e sulle direttive di coltivazione di cui ai precedenti articoli e ne vigileranno la esecuzione.

I detti Comitati dovranno esprimere il loro motivato parere anche in merito alle domande di proroga e diesonero dagli obblighi previsti dal presente titolo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi, per illustrare questo articolo aggiuntivo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, io desidero che al mio emendamento sia apportata una modifica nel senso che anzichè parlare di Comitati comunali, si parli delle commissioni comunali dell'agricoltura che esistono già, che sono vive e funzionano e che qui si dovrebbero abolire senza dirlo esplicitamente.

Le funzioni previste nell'emendamento non possono essere esercitate da organi che non siano sul posto. Non è certamente l'Ispettore agrario che potrà, dai suoi uffici in città, con i propri funzionari o con altri che se ne vorranno aggiungere, effettuare il controllo, in modo che ne possa avere una certezza, se nel Comune X, nel territorio A, nella zona B, nella contrada C, tutte le disposizioni sono state eseguite. Affermare questo significa esser fuori dalla realtà.

Se vogliamo che le nostre direttive restino vanità astratte dietro la vetrina della nostra riforma, allora continuiamo di questo passo, cioè non facciamo niente e lasciamo che si dicano delle belle parole e che ognuno continui per la sua strada.

Se, invece, vogliamo veramente che queste direttive elaborate dagli organi tecnici governativi si attuino con completa autonomia anche per quanto riguarda i contadini interessati e comunque per quanto riguarda quelli che dovranno vivere e trasferirsi sulla terra, se vogliamo che ci sia un controllo, che questo trasferimento avvenga in una forma coordinata e razionale, allora non possiamo fare a meno di dare agli organi comunali la funzione del controllo degli adempimenti e il compito di esprimere il loro parere circa gli ordinamenti che vengono disposti in alto.

Quali possono essere questi organi? Si è detto che i comitati comunali sono organi rivoluzionari, sovietici; ma le commissioni dell'agricoltura che esistono, che cosa fanno? Una volta servivano a controllare l'ammasso del grano o l'ammasso dell'olio; comunque ci sono e sono state costituite da voi e sono composite così come voi avete voluto. Se vogliamo dire al proprietario: « questa è la legge ma non ti preoccupare perché se tu non la osservi non ci sarà nessuno che potrà saperlo », allora diciamo pure chiaramente che non vogliamo fare la riforma.

PRESIDENTE. Quindi lei proporrebbe una modifica al suo emendamento....

CRISTALDI, relatore di minoranza. Propongo, che dove si dice « Comitati comunali » si dica « Commissioni comunali dell'agricoltura », organi che già esistono. Non vogliamo fare niente di rivoluzionario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo su questo articolo aggiuntivo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ancora una volta, e forse per la decima volta, torniamo a parlare di questi comitati comunali.

NICASTRO. Non si vuole il controllo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' già stato detto chiaramente che la partecipazione degli organi comunali è prevista in seno allo stesso comitato provinciale; ed ancora una volta devo leggere il testo dell'articolo 3, già approvato, nel quale è trattato e risolto questo problema:

Art. 3.

Comitati provinciali dell'agricoltura.

« Presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono istituiti, con funzioni consultive, i comitati provinciali dell'agricoltura, che sostituiscono quelli attualmente esistenti, ed assumono, oltre alle attribuzioni che hanno questi ultimi, quelle ad essi assegnate dalla presente legge.

« I comitati sono costituiti con decreti dello Assessore dell'agricoltura e delle foreste.

« Del Comitato fanno parte di diritto:

« 1) il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che lo presiede;

« 2) il Capo dell'Ispettorato ripartimento
« tale forestale;

« 3) l'Ingegnere capo del Genio civile;

« 4) il Direttore del Consorzio agrario pro-
« vinciale;

« 5) un rappresentante dell'Ente per la ri-
« forma agraria in Sicilia;

« 6) un rappresentante dell'Associazione
« siciliana dei consorzi di bonifica.

« Ne fanno parte altresì, i seguenti membri,
« i quali durano in carica tre anni:

« 7) due esperti designati dal Consiglio
« regionale dell'agricoltura e delle foreste;

« 8) due esperti in rappresentanza della
« cooperazione agricola;

« 9) due esperti in rappresentanza dei da-
tori di lavoro agricoli;

« 10) un esperto in rappresentanza degli
« affittuari conduttori diretti, di cui all'art. 3
« della legge regionale 8 agosto 1949, n. 47;

« 11) due esperti in rappresentanza dei
« braccianti agricoli e dei coloni e mezzadri;

« 12) due esperti in rappresentanza dei
« coltivatori diretti.

« I componenti di cui ai numeri 6, 8, e se-
« guenti sono designati dalle rispettive asso-
« ciazioni in numero triplo dei membri da no-
« minare.

« Il Presidente del Comitato chiamerà a
« partecipare alle riunioni l'agronomo con-
« dotto, nella cui circoscrizione si trovano le
« zone alle quali si riferisce l'argomento da
« trattare, e potrà pure chiamarvi altre per-
« sone fornite di specifica competenza.

« Potrà altresì invitare, limitatamente alla
« trattazione di singole materie riguardanti i
« cittadini di un dato Comune, un rappresen-
« tante del Comune stesso, designato dalla
« Giunta municipale.

« I tecnici e i rappresentanti di cui agli ul-
« timi due comma precedenti non hanno di-
« ritto al voto».

L'Assemblea, può, quindi, essere più che sicura che saranno considerate, con la partecipazione degli organi locali competenti, anche le esigenze dei singoli comuni. Pertanto, per quel complesso di ragioni che ho già spiegato altre volte, e credo non occorra più ripetere, sono contrario all'articolo aggiuntivo:

CRISTALDI, relatore di minoranza. Allora proponga l'abolizione delle Commissioni comunali dell'agricoltura o ci spieghi che cosa devono fare, se non faranno nemmeno questo.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* In passato assolvevano determinati compiti che non hanno alcuna relazione con la riforma agraria. All'onorevole Cristaldi devo dire che, approvando questo suo emendamento e dando questi compiti alle commissioni comunali dell'agricoltura, arriveremmo al risultato di complicare e ritardare ancora di più la riforma anziché snellirla; nel titolo primo abbiamo trattato l'argomento e abbiamo detto che aggiungere questi comitati comunali dell'agricoltura significa ritardare e complicare la riforma.

CRISTALDI, relatore di minoranza. In campagna non ci dev'essere nessuno che conosca la situazione.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO. La Commissione è d'accordo con la dichiarazione del Governo e non accetta l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 17 bis.

POTENZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Il primo dovere della democrazia è quello di credere a se stessa ed ai suoi organi.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma se si eliminano questi organi?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Mi dispiace che di tanto in tanto qualcuno dubiti di quello che noi stessi vogliamo creare.

POTENZA. La mia dichiarazione di voto è facilitata da queste nervose dichiarazioni dell'Assessore, il quale crede che la sola condizione perché la democrazia sia perfetta è che la legge si discuta in un parlamento; invece noi abbiamo avuto occasione di dire molte volte che non c'è democrazia laddove le categorie interessate non partecipano alla soluzione dei loro problemi. Ora, la legge di riforma agraria interessa evidentemente i contadini, e l'attuazione della riforma per quel tanto di terra che cambierà di proprietà e passerà dal proprietario assenteista latifondista ai contadini di

un determinato comune, interessa i contadini di quel determinato comune.

Si dirà che l'istituzione dei comitati comunali per la riforma agraria non è stata approvata dall'Assemblea, ma mi pare che l'onorevole Cristaldi abbia ricordato che esistono le commissioni comunali dell'agricoltura che hanno avuto nel passato.....

CRISTALDI, relatore di minoranza. Hanno tuttora.

POTENZA.determinati compiti e potrebbero oggi assolvere questo compito di controllo dell'esecuzione della legge.

Ora, qui ci sono due impostazioni: quella puramente burocratica, secondo la quale tutto è perfetto quando è fatto in un ufficio governativo; quella veramente democratica, secondo la quale si realizza veramente qualcosa soltanto quando c'è il controllo popolare. E quando noi chiediamo la partecipazione del Sindaco, del rappresentante della Camera del lavoro, della Federterra e delle cooperative locali, all'attuazione della riforma in campo comunale, noi chiediamo qualcosa di assolutamente democratico e tendiamo ad una realizzazione che non potrà avversi se ci si affiderà soltanto alla burocrazia.

Per questo siamo favorevoli all'emendamento dell'onorevole Cristaldi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 bis proposto dall'onorevole Cristaldi.

(*Non è approvato*)

Passiamo all'articolo 17 bis, proposto dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio, che è così formulato:

Art. 17 bis.

« Tutti i contratti agrari in favore di coltivatori diretti o conduttori diretti sono alla loro scadenza, prorogati di diritto salvo disdetta per giusta causa.

Agli effetti della presente legge e per giusta causa deve intendersi:

1) ogni grave inadempienza contrattuale tale da compromettere sostanzialmente i risultati delle coltivazioni;

2) la persistente inadempienza nel pagamento dei canoni o nella consegna della quota di prodotto spettante al concedente ».

BIANCO. Chiedo di parlare a nome della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, credo che la discussione di questo articolo e degli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinques, 17 sexies e 17 septies presentati dagli stessi onorevoli Franchina ed altri sia preclusa dall'ordine del giorno che abbiamo approvato a chiusura della discussione generale perchè la materia riguarda i contratti agrari e quindi dovrà essere regolata con successive leggi, come abbiamo stabilito.

PRESIDENTE. Perchè l'Assemblea possa valutare la proposta avanzata dall'onorevole Bianco, leggo gli altri articoli aggiuntivi presentati dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

Art. 17. ter.

« Per i fondi concessi in affitto a coltivatori o conduttori diretti il canone dovrà essere determinato equamente e comunque non dovrà superare il quinto dei prodotti calcolato con riferimento alla media dell'ultimo quinquennio.

Ciascuna delle parti ha diritto alla modifica del contratto stesso per la inclusione di clausola relativa a migliorie ed alle modalità di esecuzione delle stesse.

Ove non venga raggiunto l'accordo le parti ricorreranno all'Ispettore provinciale della agricoltura il quale, sentite le parti, determina la nuova disciplina del rapporto su conforme parere del Comitato provinciale.

Contro il provvedimento è ammesso il reclamo, entro venti giorni dalla notifica, allo Assessore regionale dell'agricoltura, il quale decide, sentito il Comitato regionale ».

Art. 17 quater.

« Per i contratti di mezzadria, colonia e copartecipazione il riparto dei prodotti sarà proporzionale agli apporti delle parti.

Nei casi di colonia e di mezzadria propria od impropria la quota spettante al colono o mezzadro non deve essere inferiore al 53%.

Nei casi di copartecipazione aventi per oggetto un limitato periodo del ciclo produttivo, in cui per effetto dei vigenti capitolati

o per consuetudine, sia prevista una quota per il concedente superiore al 50%, la quota del compartecipante deve esser maggiorata del 10% del prodotto lordo.

Detta maggiorazione non potrà comunque superare il 25% di aumento delle quote in atto previste, convenute o praticate».

Art. 17 quinques.

« Gli affittuari coltivatori diretti hanno diritto in caso di totale o notevole perdita dei prodotti, ad una riduzione del canone tale da assicurare in ogni caso il ricupero delle spese vive e il compenso dei due terzi delle giornate lavorative impiegate.

I coloni, mezzadri e compartecipanti hanno diritto, nello stesso caso, ad un aumento della quota loro spettante tale da assicurare loro la rimunerazione dei due terzi delle giornate lavorative ».

Art. 17 sexies.

« Il proprietario che vuole alienare l'immobile soggetto ed affidato a coltivatori diretti od a conduttori diretti o a contratto di mezzadria e colonia deve notificare la proposta di alienazione indicandone il prezzo all'affittuario, al mezzadro o al colono i quali hanno il diritto di prelazione .

Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla notificazione.

In mancanza di tale notificazione l'affittuario, il mezzadro o il colono ha il diritto di riscattare la quota dell'acquirente e da ogni successivo avente causa entro il termine di due anni dalla data di trascrizione dell'avvenuto trasferimento.

Tale diritto di prelazione è operativo anche nei confronti dei coeredi o condomini del venditore.

Nel caso di molteplicità di aventi diritto alla prelazione questa è esercitata da tutti per le rispettive quote; la prelazione potrà altresì essere esercitata dalla maggioranza degli aventi diritto anche per le quote dei rinunciatari.

La maggioranza è determinata in base alla superficie dell'immobile da alienare.

Il diritto di surroga ai rinunciatari viene esercitato proporzionalmente alla quota in atto goduta.

In ogni caso però l'esercizio del diritto di prelazione e di surroga non può modificare i

rapporti nei confronti degli altri detentori a qualsiasi titolo ».

Art. 17 septies.

« Per l'adempimento degli obblighi previsti nei titoli I e II della presente legge gli obbligati sono tenuti a corrispondere salari non inferiori a quelli determinati dai vigenti patti di lavoro stipulati in sede provinciale.

In mancanza di tali patti il salario sarà determinato dal Comitato Provinciale per la riforma agraria sulla base dei salari determinati per i manuali dell'industria ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Sono del parere che l'osservazione fatta dalla maggioranza della Commissione non sia esattamente rispondente al significato dell'emendamento in esame. Infatti, che vi sia una norma, quanto meno un progetto, che mira a regolare i patti agrari è una questione; che vi sia la esigenza di prorogare i patti agrari è una altra questione. Perchè altro è l'essere, altro è la maniera d'essere. E' vero che noi dobbiamo regolare i contratti agrari, ma, se prima li risolviamo è perfettamente inutile regolarli, e siccome la legge di riforma agraria non entrerà in vigore dopo quella che discuteremo sulla riforma contrattuale ma entrerà in vigore prima, proprio in attesa che la legge successiva possa regolarli più efficacemente e più completamente, non dovrebbe ammettersi alcuna risoluzione dei patti. I contratti devono essere prorogati e bisogna evitare che li si risolva ad evitare che noi approviamo la legge quando, a contratti già risoluti, non ci sarà proprio niente da regolare.

STARABBA DI GIARDINELLI. C'è lo articolo 13 sui rapporti pendenti.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Per ora parliamo di tutt'altro c'è un emendamento preciso il quale dice che i contratti sono prorogati, ma elenca quali sono i casi di forza maggiore in cui tale proroga non ha luogo.

In questa condizione ci dovremmo trovare tutti in una tranquillità di coscienza assoluta.

Se noi avessimo fatto, come era logico e come stava per farsi e si farà in sede di di-

scussione di riforma agraria al Parlamento nazionale, prima la riforma dei patti agrari e poi la riforma fondiaria — in campo nazionale si è approvato soltanto uno stralcio, ma prima della riforma agraria generale si approverà certamente la riforma dei patti agrari — questo inconveniente non sarebbe sorto ma, approvando prima la riforma fondiaria nella quale si pongono in condizione di risoluzione i contratti agrari per regolarli in un secondo tempo, non si tiene conto del presupposto della continuità che noi vogliamo invece assicurare con questi nostri emendamenti.

Il Governo, sotto questo profilo, potrebbe darci ragione una volta tanto, dico una volta tanto, poiché non è possibile che si abbia sempre torto; forse sarebbe l'unica volta da che presentiamo emendamenti che non verrebbe a ripetere ancora lelogio dell'agricoltore il quale fa sempre il suo dovere, che rispetta sempre le leggi, etc..

Dandoci ragione il Governo assicurerrebbe così ai mezzadri la continuità della loro situazione, fino a quando sarà possibile discutere la legge che regolerà i contratti agrari.

CALTABIANO. Ai voti!

NICASTRO. Ai voti che cosa?

CORTESE. Si parla di preclusione, si vuol votare senza discutere! Sono delle ben strane manifestazioni di sicurezza di giudizio!

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ho dato atto all'Assemblea della sensibilità da essa dimostrata per i contratti agrari che, in mancanza della regolamentazione definitiva, l'Assemblea ha regolato anno per anno, più o meno tempestivamente. Devo dire, indipendentemente da quanto ha già detto la maggioranza della Commissione, che, appunto perché la materia è stata accantonata, è preclusa la trattazione di questo argomento. Per dare una prova di questo asserto, a me basta rileggere il testo dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea, che impegna il Governo a proporre entro il più breve tempo possibile all'Assemblea i provvedimenti legislativi che si appalesino necessari alla più efficiente realizzazione della ri-

forma, con particolare riguardo ai contratti agrari, alla materia tributaria, etc.. Dato che si è deciso questo e dato che da parte del Governo c'è già stata la presentazione di questo progetto di regolamentazione definitiva dei contratti agrari, non c'è da dubitare affatto che l'Assemblea continuerà nell'approvazione delle disposizioni che dovranno regolare la materia, così come ha fatto annualmente e tempestivamente con le varie leggi che si sono succedute dal 1947 ad oggi.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Dunque, le norme transitorie non esistono? Mi dispiace, ma debbo riferire questo atteggiamento ad una volontà di ritardare la trattazione della questione. Così non si fa niente o si fa tutto ciò che è comodo ad una parte.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E nel ritardo non si fa quello che si desidera non attuare.

MARE GINA. Non facciamo demagogia.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Devo dichiarare, in dipendenza del voto che fu espresso in sede di passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge, e in riferimento a quanto è stato detto dall'Assessore in merito alla riforma dei contratti già preparata dal Governo, che gli articoli aggiuntivi da noi proposti non trovano rispondenza in quella riforma dei contratti. Ci sono in essi delle norme che riguardano revisioni contrattuali per opere di miglioria.

Noi riteniamo che la discussione relativa alle opere di miglioramento e alle revisioni contrattuali che ne conseguono sia più opportuna in questa sede. C'è un nostro articolo ed è l'articolo 17 *sexies* che prevede anche il diritto di prelazione da parte dei conduttori e coltivatori diretti nel caso di alienazione del fondo. E' un articolo che deve essere discusso in questa sede, perché è proprio in questa nostra legge che si prevede tale possibilità. Quindi, non è esatto dire che dobbiamo rimandare la questione all'esame del progetto di riforma dei patti agrari; riteniamo, invece, che sia pure utile discuterne ora perché questi nostri articoli sono più aderenti alle finalità che la legge stessa si propone.

Inoltre c'è un altro articolo che noi proponiamo, che riguarda il minimo salariale da sta-

bilire per i braccianti agricoli che lavorano in queste opere di trasformazione e di miglioramento. Non v'è dubbio che questa norma non può essere trattata in sede di discussione del progetto di riforma dei patti agrari, ma deve essere esaminata in questa sede.

Per queste ragioni dichiaro, a nome mio e del mio gruppo, che non è esatto dire che dobbiamo rimandare la questione a quando si esaminerà il progetto di legge di riforma contrattuale presentato dal Governo, perché esso non prevede le norme che qui abbiamo previsto, e perchè tali norme ineriscono più a questa legge che a quella che sarà discussa in seguito.

Insisto su questo punto di vista e chiedo che non sia approvata la preclusione.

BIANCO. Chiedo di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Io credo che questi articoli aggiuntivi potrebbero essere operanti soltanto alla fine della prossima annata agraria. Ed allora, siccome il progetto di legge sui contratti agrari è già stato presentato ed è alla Commissione, io credo che prima che si verifichi l'ipotesi della concreta entrata in vigore di questa disposizione che si vorrebbe inserire nell'attuale legge, la legge sui contratti agrari sarà certo approvata; pertanto non c'è motivo di inserire in questa legge una qualsiasi clausola relativa a quella materia.

POTENZA. Chiedo di parlare sulla preclusione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Mi pare che la preclusione prospettata dall'onorevole Bianco possa invocarsi, semmai, per alcuni degli articoli aggiuntivi ma non per tutti. È stato già rilevato da altri deputati che nel progetto di legge presentato dall'Assessore sui contratti agrari non si trattano determinati argomenti, che sono appunto quelli già ricordati: i contratti di miglioria, i diritti di prelazione in caso di vendita — questione che oggi è di estrema attualità, perchè tutti sappiano che i proprietari hanno una gran fretta di vendere — e le norme sui salari in rapporto ai lavori di trasformazione. Di questi argomenti, che sono essenziali ed intimamente connessi alla riforma agraria — e per questo nella discussione

generale noi abbiamo chiesto che la discussione sui contratti fosse parte integrante della legge di riforma agraria —, non si parla né in questa legge né in quella presentata dall'Assessore, ed alla quale si riferiva l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea, in merito alla riforma dei contratti. Quindi, mi pare che la preclusione non possa avere per oggetto gli articoli che si riferiscono a questi determinati argomenti. Semmai la preclusione potrebbe operare per altri argomenti; per i quali, però, vale l'argomentazione da noi fatta.....

NICASTRO. Semplicemente per la divisione dei prodotti.

POTENZA.sulla necessità di avere una regolamentazione per quest'anno. Quindi penso che la preclusione debba essere respinta; comunque, essa non può essere messa ai voti che per la semplice questione dei contratti di quest'anno.

NAPOLI. Sulle preclusioni deve decidere il Presidente.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno che è stato approvato, a chiusura della discussione generale, perchè lo si tenga presente:

« L'Assemblea regionale siciliana impegna « il Governo a prendere, nei limiti del suo « potere regolamentare ed a proporre, entro « il più breve tempo possibile, all'Assemblea « i provvedimenti legislativi che si appalesis- « no necessari alla più efficiente realizzazione « della riforma con particolare riguardo ai « contratti agrari, alla materia tributaria nel « settore dell'agricoltura, al potenziamento « del regime creditizio sia agrario che fondia- « rio, alla formazione ed elevazione professio- « nale dei lavori dell'agricoltura, alla de- « finizione delle zone agricole nella Regione, « all'adeguamento delle leggi sulla bonifica, « al regime delle acque pubbliche e private, « alla cooperazione agricola con riferimento « alla sua funzione in conseguenza della ri- « forma, alla regolamentazione delle unità « minime poderali, alla formazione dei con- « sorzi facoltativi ed obbligatori, alla regola- « mentazione degli usi civici, al regime dei « boschi e delle zone montane, e passa alla « discussione degli articoli. »

Onorevole Assessore, desidero che lei precisi, tenuto conto dell'osservazione fatta dal-

l'onorevole Potenza, a quale degli articoli aggiuntivi intende riferirsi per quanto attiene alla preclusione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il progetto di legge sui contratti agrari presentato dal Governo riguarda tutti indistintamente i casi da regolarsi perchè da parte del Comitato regionale dell'agricoltura, da parte dell'Assessorato si è fatta la casistica più larga in merito alla contrattazione siciliana e non si è escluso nessun caso. Ritengo pertanto che tutti gli articoli aggiuntivi Franchina ed altri debbano esaminarsi al momento in cui si discuterà il disegno di legge sulla riforma dei patti agrari, si tratta di materia che non può essere trattata in questa sede se non per ritardare il corso della discussione del disegno di legge in esame.

POTENZA. Negli articoli aggiuntivi si parla di prelazione. E' trattato questo argomento nel disegno di legge che dovrà discutersi?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sì, quando si tratta delle vendite e del mutamento di rapporti che ne consegue.

LA LOGGIA, *Assessore alle fianzate*. Nel disegno di legge del Governo regionale è trattata anche la prelazione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Per quanto riguarda la proroga dei contratti, in conformità a quanto ho sostenuto nel mio precedente intervento, vorrei che si dicesse testualmente, se i presentatori dell'articolo 17 bis accettano questa variazione: sino a quando non sarà approvata la riforma dei patti agrari, i contratti sono prorogati salvo i casi di forza maggiore.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Fare queste proposte è un venir meno alla fiducia nell'Assemblea stessa che ha ricevuto dal Governo il testo del progetto di legge sui contratti agrari e che quindi deve solo decidere se trattarlo o non trattarlo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Sto dicendo una cosa diversa. Chiedo che i contratti siano prorogati sino a quando la riforma contrattuale non sarà approvata. L'Assessore lo

sa che la legge sui patti agrari è la parte più importante della riforma agraria? E' anche molto più importante di questa legge, per la quale abbiamo pure impiegato sei mesi. Non è una leggina che si possa discutere di urgenza: occorreranno mesi e mesi per esaminarla in Commissione o in Assemblea. Che cosa avverrà in questo *interim*? Si rende conto l'Assessore delle difficoltà che si presentano, del tempo che ci vuole?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. No, l'Assessore si rende conto del fatto che oggi avete cambiato indirizzo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. La riforma contrattuale non è una leggina che si possa approvare d'urgenza, magari domani o dopodomani.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Quando parlavo di riforma contrattuale mi dicevate: vogliamo quella fondata.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Noi stiamo discutendo di questo, signor Assessore! Poichè, ripeto, ci vogliono mesi per fare la riforma contrattuale, noi diciamo: fino a quando non sarà approvata la riforma dei patti agrari ci sia una proroga dei contratti, in maniera che vi sia un collegamento tra lo stato attuale e la situazione che si determinerà attraverso la nostra legge e che non vi siano soluzioni di continuità non previste e non regolate.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo ha messo l'Assemblea in condizioni di fare il « *corpus unicum* » della riforma agraria quando vuole.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Vorrei domandare questo : lo articolo 17 *septies* da noi proposto dice così:

« Per l'adempimento degli obblighi previsti nei titoli I e II della presente legge gli obbligati sono tenuti a corrispondere salari non inferiori a quelli determinati dai vigenti patti di lavoro stipulati in sede provinciale. »

« In mancanza di tali patti il salario sarà determinato dal Comitato provinciale per la riforma agraria sulla base dei salari determinati per i manuali dell'industria. »

Vorrei domandare che analogia ha questo articolo col disegno di legge sui patti agrari proposto dal Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Vorrei domandare se non è il caso di dire « *unicuique suum* ».

NICASTRO. Permettete che completi il mio pensiero. Le disposizioni contenute in questo articolo sono in diretto rapporto a quelle opere che dovranno essere eseguite a norma dei titoli primo e secondo della legge sulla riforma agraria. Nè poteva ignorarsi in questa legge il problema sociale di assicurare ai braccianti che lavorano in queste opere un minimo di retribuzione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Facciamo un testo serio.

NICASTRO. Insistiamo nel nostro punto di vista in merito all'articolo 17 *septies*, perchè abbiamo consultato il testo del Governo e non vi abbiamo trovato alcun riferimento alle questioni trattate in quest'articolo.

NAPOLI. Quali sono le proposte in discussione?

MONTALBANO, relatore di minoranza. Mentre l'onorevole Bianco sostiene la preclusione per gli articoli aggiuntivi Franchina ed altri, l'onorevole Milazzo ne sostiene il rinvio a quando si discuterà il progetto di riforma contrattuale.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non sono due cose eguali, ma due cose opposte.....

PRESIDENTE. Si è parlato impropriamente di preclusione. Anche l'onorevole Bianco sostanzialmente chiedeva un rinvio alla discussione del disegno di legge sui patti agrari.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Possiamo essere d'accordo sulla proposta Milazzo, ma non su quella dell'onorevole Bianco. Quando si stabilisce che il Governo è impegnato a fare determinate cose, la conseguenza è che deve farle, non che non deve farle.

BIANCO. Chiedo di parlare per chiarire il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Io mi riferivo al progetto di legge presentato dal Governo per la riforma dei patti agrari e quindi chiedevo il rinvio di questa discussione a quella sede.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. La mia dichiarazione è indipendente dalla dichiarazione dell'onorevole Bianco.

AUSIELLO. Allora non c'è preclusione.

POTENZA. E' una proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Erroneamente era stata definita come preclusione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ed io non la ho sostenuta come preclusione.

NICASTRO. Chiediamo la votazione nominale la proposta dell'onorevole Bianco.

(*La richiesta è appoggiata*)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Metto ai voti per appello nominale la proposta di rinviare la discussione degli articoli aggiuntivi 17 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies degli onorevoli Franchina ed altri, perchè siano esaminati in sede di discussione del disegno di legge sulla riforma dei patti agrari.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio lo appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Cuffaro.

Prego il deputato di procedere all'appello, cominciando dal deputato Cuffaro. Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Domenico - Ajello - Ardizzone - Beneventano - Bianco - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Cosentino - D'Angelo - D'Antoni - Drago - Faranda - Germanà - Giganti Ines - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Marotta - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Rispondono no: Adamo Ignazio - Ausiello - Bosco - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Gugino - Lo Presti - Luna - Mare Gina - Marino - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Potenza - Ramirez - Semeraro - Taormina.

Sono in congedo: Caligian - Dante - Majorana - Russo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Votanti	54
Favorevoli	34
Contrari	20

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Bisogna stabilire se, prima di passare al titolo terzo, dobbiamo lasciare ancora in sospeso gli articoli dei primi due titoli che ancora non sono stati esaminati.

NAPOLI. Gli emendamenti al titolo terzo sono stati stampati, ma credo che non siano stati ancora distribuiti.

POTENZA. Le copie sono state distribuite in questo momento.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

NAPOLI. Oltre all'articolo 13, alla questione giuridica che riguarda il diritto di godimento e gli usufrutti, e all'ultimo comma dell'articolo 2 non abbiamo altro in sospeso. Col titolo terzo entriamo nel vivo.

Per la verità una parte degli emendamenti presentati al titolo terzo dal gruppo impropriamente chiamato Napoli-Castrogiovanni ed altri...

CRISTALDI, relatore di minoranza. Della cosiddetta « fronda »!

NAPOLI. ...è stata distribuita solo da poco. Questo non già per colpa degli uffici, ma perché noi li abbiamo portati in ritardo, se pure nei termini. Adesso si fa presente da molte parti, e non per un fine di non ricevere, che c'è bisogno di tempo per esaminarli.

Credo, pertanto, di interpretare la volontà di tutta l'Assemblea, proponendo che il seguito della discussione sia rinviato a domani alle ore 16.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Ci associamo alla proposta di Napoli.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ci associamo tutti.

RESTIVO, Presidente della Regione. Mi associo, anche perchè ritengo che dopo un attento studio e una meditazione, domani i lavori potranno procedere con particolare rapidità.

PRESIDENTE. La discussione, pertanto, proseguirà nella seduta successiva. La seduta è rinviata a domani, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento di interrogazioni.
3. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia (401).

La seduta è tolta alle ore 18.35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo